



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

m_dg		
0550320228 TRIBUNALE DI TERNI		
N.	2559124	
UOR	CC	RUO
SEGRETERIA		
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

A tutti i curatori, commissari giudiziali e liquidatori
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni
A tutti gli Istituti di credito risultanti in anagrafica presso la Cancelleria

**DEPOSITO, EMISSIONE E TRASMISSIONE DEI MANDATI AI SENSI DEL
NOVELLATO ART. 131, CO. 4, CCII**

Al fine di aggiornare le modalità di deposito delle bozze di mandato di pagamento e di emissione dei mandati, nonché di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 131, co. 4, CCII come modificata dal d.lgs. 136/2024 (in base alla quale *“il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”*), si dispone quanto segue.

Come noto, i mandati di pagamento nelle procedure concorsuali sono già emessi dai giudici delegati di questo Tribunale esclusivamente con modalità telematica, mediante apposizione del “visto, si emette il presente mandato” sulle relative bozze depositate dai curatori, liquidatori o commissari giudiziali (come istanza, e non come allegato) nel fascicolo della procedura a seguito del separato provvedimento di autorizzazione al pagamento.

D'ora in avanti, si dispone che i curatori utilizzino, per il deposito delle bozze di mandato, esclusivamente gli appositi eventi di SIECIC “istanza emissione mandato pagamento” o “istanza emissione mandato pagamento acconto/compenso” (e non l'evento “atto non codificato”).

Nella bozza del mandato di pagamento, il curatore, liquidatore o commissario giudiziale includerà l'indicazione dell'indirizzo p.e.c. della filiale dell'Istituto di credito presso il quale è aperto il conto intestato alla procedura (ove la filiale non abbia una propria p.e.c. andrà indicata la p.e.c. dell'area territoriale con specificazione nell'oggetto della filiale di riferimento), nonché – laddove il pagamento si riferisca ad una fattura – i dati identificativi della fattura. In mancanza dell'indicazione dei suddetti dati, la Cancelleria provvederà a rifiutare l'atto.

La Cancelleria, una volta scaricato il mandato emesso dal giudice delegato mediante apposizione del summenzionato visto sulla relativa bozza, provvederà a trasmettere tale mandato alla suddetta

filiale (a mezzo del SIECIC ove possibile, ovvero al predetto indirizzo p.e.c.), nonché al curatore, liquidatore o commissario giudiziale, il quale potrà quindi recarsi direttamente presso la filiale in questione – senza necessità di chiedere alla Cancelleria una copia autentica del mandato – al fine di richiedere l'esecuzione del pagamento in conformità al mandato stesso. L'Istituto di credito, una volta ricevuta la p.e.c. della Cancelleria contenente il mandato, effettuerà quindi il pagamento in conformità al mandato stesso, dietro specifica richiesta del curatore.

Si precisa che, al fine di unificare le modalità di deposito, emissione e trasmissione dei mandati di pagamento, le istruzioni suelencate dovranno essere seguite anche per le procedure instaurate prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Resta fermo che, in ottemperanza all'invito ad essi rivolto con la circolare emessa dai giudici delegati di questo Tribunale in data 14/11/2023, tutti i curatori, liquidatori e commissari giudiziali dovranno poi depositare nel più breve tempo possibile (e comunque non oltre il termine di un mese dal pagamento) nel fascicolo della procedura, in via telematica, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento in conformità al mandato emesso.

Si rinnova la raccomandazione alla puntuale esecuzione della predetta incombenza, il cui tempestivo espletamento sarà tenuto in considerazione (al pari di ogni altro adempimento nello svolgimento dell'incarico) quale elemento di valutazione per la quantificazione dei compensi oltre che del conferimento di nuovi incarichi.

Si invitano i curatori, liquidatori e commissari giudiziali a trasmettere la presente circolare agli Istituti di credito interessati al momento dell'apertura o sostituzione del conto.

Per consentire alla Cancelleria l'inserimento nei registri SIECIC dell'evento di apertura del conto corrente, il curatore, liquidatore o commissario giudiziale comunicherà l'apertura del conto mediante deposito nel fascicolo della procedura di una nota (redatta utilizzando l'evento specifico codificato in SIECIC come "apertura libretto/conto corrente", compilando tutti i dati previsti), nella quale dovranno essere inseriti le coordinate dell'istituto di credito depositario del conto intestato alla procedura (codice IBAN) e l'indirizzo p.e.c. della filiale in cui è aperto il conto (ove la filiale non abbia una propria p.e.c. andrà indicata la p.e.c. dell'area territoriale con specificazione nell'oggetto della filiale di riferimento).

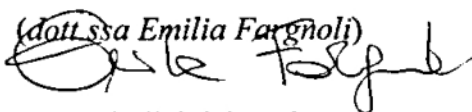
Un'analoga nota, contenente i suddetti dati, dovrà essere tempestivamente depositata in tutte le procedure i cui conti correnti siano stati aperti prima dell'emissione della presente circolare.

Si dispone la pubblicazione della presente circolare nell'apposita sezione del sito internet di questo Tribunale.

Terni, 18/12/2024

Il Presidente

(dott.ssa Emilia Fagnoli)



I giudici delegati

(dott. Alessandro Nastri, dott.ssa Claudia Tordo-Caprioli e dott.ssa Francesca Grotteria)

